CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **164/2025** *del* **19/12/2025**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno **2025**, il giorno **19** del mese di **dicembre** alle ore **14:30**, in **CORREGGIO**, sala delle adunanze consiliari , quale effetto della convocazione disposta da parte del Presidente, con avvisi consegnati ai singoli consiglieri nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Dalle ore 15:50 risultano presenti:

	Cognome e Nome	**Presente**	**Assente**
1	TESTI FABIO Sindaco	x	
2	AMADEI PATRIZIA	x	
3	CESI ROBERTO	x	
4	CHIESSI MARCO	x	
5	FERRARI GIULIA	x	
6	GOCCINI SAMUELE	x	
7	IORI LORENZO	x	
8	MARIANI PIER VINCENZO	x	
9	MORA SIMONE	x	
10	NICOLINI FAUSTO Presidente	x	
11	NICOLINI GIANLUCA	x	
12	NIZZOLI DANIA	x	
13	PALDINOLA STEFANIA	x	
14	SASSI ERIK	x	
15	SETTI GIANCARLO	x	
16	SURANO SALVATORE	x	
17	TACCHINI ERICA	x	
	Totali	17	0

Presenti: n 177

Assenti: n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Avv. Michela Parisi Ferroni.

Sono presenti gli assessori Gabriele Tesauri, Martina Catellani, Francesca Salsi.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Fausto Nicolini

Scrutatori designati: Paldinola Stefania, Nizzoli Dania e Amadei Patrizia

Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale ed esperite le formalità prescritte, invita i presenti a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

CITTÀ DI
CORREGGIO

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Letto in particolare l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto che stabilisce come:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 2 della legge del 30/12/2021 n. 234 in tema dei nuovi valori degli scaglioni di reddito;

Ricordato che
- il D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 recante la riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi disponeva:
 - all'art. 1, comma 1, che, per l'anno 2024, nella determinazione dell'IRPEF, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le seguenti aliquote per gli scaglioni di reddito:
 - fino a 28.000 euro, 23 per cento
 - oltre i 28.000 e fino al 50.000 euro, 35 per cento
 - oltre 50.000 euro, 43 per cento:
 - all'art. 3, comma 3, che per garantire la coerenza degli scaglioni all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, stabiliti dall'art. 1 comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i comuni per l'anno 2024, modificano con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche; nelle more del riordino della fiscalità locale degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, solo per l'anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni vigenti per l'anno 2023;
- l'art. 1, della legge del 30/12/2024 n. 207 dispone:
 - al comma 2, che dal 1° gennaio 2025 sono previsti i seguenti scaglioni di reddito:
 - fino a 28.000 euro, 23 per cento
 - oltre i 28.000 e fino al 50.000 euro, 35 per cento
 - oltre 50.000 euro, 43 per cento;
 - al comma 750, che al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all'art. 172, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, i comuni, per l'anno 2025, modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale, in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 135/2024 del 20/12/2024 con la quale si approvavano, in coerenza alla succitata normativa, le nuove aliquote di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025 ed il relativo regolamento, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	28.000	0,25%
28.001	50.000	0,60%
50.001		0,80%

e veniva fissata la soglia di esenzione per di reddito imponibile annuo non superiore a 15.000 euro

Dato atto che per garantire gli equilibri di bilancio e non ridurre il livello dei servizi offerti ai cittadini si rende necessario aumentare le aliquote applicate ai primi due scaglioni, mantenendo la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a 15.000 euro, (al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta) mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo nel seguente modo:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	28.000	0,37%
28.001	50.000	0,72%
50.001		0,80%

Valutato che con l'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per redditi imponibile annuo non superiore a 15.000 euro, il gettito stimato in base alla previsione calcolata sull'imponibile 2022 (ultimo disponibile) è pari a € 2.170.000,00;

Ritenuto che tale maggiore entrata soddisfi il fabbisogno finanziario per garantire l'equilibrio di bilancio per l'anno 2026;

Ritenuto pertanto di approvare le nuove aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per anno 2026 e correlativamente approvare l'aggiornamento del Regolamento "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO", ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nel seguente modo:

Art. 1 Aliquote
Le aliquote per l'anno 2026 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		**Aliquota**
0	28.000	0,37%
28.001	50.000	0,72%
50.001		0,80%

Art. 2. Soglia di esenzione
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 15.000 Euro.
Art. 3. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore una volta completate le fasi di pubblicazione, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Richiamata la deliberazione n. 92/2017 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

Letto l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che testualmente recita: "*E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).*";

Preso atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

Preso atto che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, la delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef deve essere pubblicata sul portale del federalismo fiscale, nei modi previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014, entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Ricordato che a decorrere dall'anno di imposta 2022 è fatto obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

Dato atto che ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, le delibere - ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 - devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale.

Richiamata la risoluzione n. 7/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2022 "tale pubblicazione, in esito alle modifiche del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 recate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, il che consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all'autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d'imposta"

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnico amministrativa reso sulla proposta di deliberazione dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile reso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Bilancio e Finanze n ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00

Acquisito il parere dei revisori dei conti;

Richiamata la trattazione dell'argomento effettuata in modalità congiunta come già concordato in sede di Ufficio di Presidenza e sentiti gli interventi dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco

Con n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Amadei Patrizia, Cesi Roberto, Pier Vincenzo Mariani, Mora Simone, Nicolini Gianluca, Setti Giancarlo) e n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026 e il relativo regolamento comunale "ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRFEF ANNO 2026 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO", nei seguenti termini:
 Art. 1 Aliquote
 Le aliquote per l'anno 2026 sono impostate in base ai seguenti scaglioni di progressività:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	28.000	0,37%
28.001	50.000	0,72%
50.001		0,80%

Art. 2. Soglia di esenzione
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile annuo, ai fini dell'Addizionale comunale Irpef, non superiore a 15.000 Euro.
Art. 3. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore una volta completate le fasi di pubblicazione, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. di disporre l'invio nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58;
3. di dare atto che la pubblicazione di cui al punto 2) costituisce condizione di efficacia della presente deliberazione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere determinata dalla necessità di assicurare la tempestiva pubblicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF 2026;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 6 contrari (Amadei Patrizia, Cesi Roberto, Pier Vincenzo Mariani, Mora Simone, Nicolini Gianluca, Setti Giancarlo) e n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Fausto Nicolini*

Segretario Generale
Michela Parisi Ferroni*

(*atto sottoscritto digitalmente)